

Verbale di assemblea straordinaria del 16/09/2024

In data **16/09/2024**, alle ore **16:00**, si è riunita presso la sede in GONNOSFANADIGA, VIA CADUMBU, 13, l'Assemblea dell' **ASSOCIAZIONE OLIVERSITA' MONTE LINAS GONNOSFANADIGA**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme al codice del Terzo settore a seguito delle integrazioni richieste di iscrizione al RUNTS Codice Pratica RUNTS n.1555741, Repertorio RUNTS 141492 - Prot. RAS n. 19406 del 19/07/2024;**

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Andre Ghiani, che **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione** ai sensi dell'art. 14, essendo presenti tutti i soci, chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. Porcu Sergio.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello statuto ai fini dell'adeguamento al codice del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 25/09/2024, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dal codice del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza è posta dalla notifica via pec della comunicazione del RAS come descritto all'ordine del giorno e che **la modifica entro tale termine è fondamentale per ottenere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo e afferma che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di volere l'iscrizione nel registro.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:00.

Il Presidente

Andre Ghiani

Il segretario

Sergio Porcu

Registrato a Sanluri il 20 SET. 2024

al n. 325 Serie 3

Esatto € ESENTE

di cui € D.LGS 117/2017 imposta registro

ed € ART. 82 C.31/65

Firma su delega del Direttore Provinciale

l'Addetto UT Sanluri



[Signature]



STATUTO

dell'Associazione Oliversità Monte Linas - Gonnosfanadiga



Indice

Art. 1 – Denominazione - sede - durata	4
Art. 2 – Scopi e attività	4
Art. 3 – Attività	6
Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno	8
Art. 5 - Associati	8
Art. 6 - Procedura di ammissione	8
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati	8
Art. 8 - Cause di cessazione/sospensione del rapporto associativo	9
Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	10
Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite	10
Art. 11 - Organi dell'Associazione	11
Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	11
Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	12
Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	12
Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	13
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	13
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	13
Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo	14
Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	14
Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica	15
Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	15
Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	16
Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo	16
Art. 24 - L'organo di revisione	16
Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali	17
Art. 26 - Libri sociali e registri	18
Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	19
Art. 28 - Risorse economiche	19
Art. 29 - Bilancio di esercizio	19
Art. 30 – Scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio	20
Art. 31 - Norme di rinvio	21

Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE OLIVERSITÀ MONTE LINAS GONNOSFANADIGA"**, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di GONNOSFANADIGA, VIA CADUMBU,13. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione di "Associazione di promozione sociale" (APS) /Ente del Terzo Settore (ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"OLIVERSITÀ Monte Linas Gonnosfanadiga Associazione di Promozione Sociale"** in sigla **"OLIVERSITÀ Monte Linas Gonnosfanadiga APS"**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

Art. 2 – Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni Nazionali
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Vista la generale perdita di competenze e capacità in campo agricolo e agroalimentare, riteniamo sia necessario e urgente, in un territorio come il nostro ad altissima vocazione agricola e in particolare olivicola, riavvicinare i cittadini, soprattutto i giovani, alla conoscenza tecnica e pratica delle attività direttamente e indirettamente legate all'agricoltura.
- L'associazione si prefigge l'obiettivo di proporre corsi di formazione riguardanti in particolar modo il mondo olivicolo, ma non solo. A questo scopo si porterà avanti un programma di divulgazione, in collaborazione anche con istituti scolastici e altri enti del territorio impegnati nell'educazione, nell'istruzione e nella formazione.
- Lavorerà per fornire strumenti utili al miglioramento delle capacità di assaggio e del riconoscimento critico di pregi e difetti delle produzioni e per un utilizzo valorizzante delle stesse produzioni in cucina, per la conoscenza delle loro proprietà nutraceutiche, dei possibili abbinamenti e degli utilizzi tradizionali e moderni in campo enogastronomico.

- La maggior parte dei soci vanta già lunga esperienza nella salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità e nella oculata e consapevole gestione delle risorse naturali.

L'APS si occuperà di studiare varietà vegetali agricole e spontanee locali, di divulgarne la loro importanza, le loro caratteristiche e di iscriverne alcune al registro regionale delle biodiversità, importante strumento per il lavoro di custodia e conoscenza. Con l'ausilio di competenze interne ed esterne si lavorerà per sensibilizzare e fornire consulenza alla comunità, cittadini e aziende agricole, sull'uso cosciente delle risorse, da quelle idriche a quelle energetiche, nonché, soprattutto in campo agricolo, all'utilizzo rispettoso e sostenibile della terra, indicando tecniche e percorsi che privilegino coltivazioni estensive, rotazioni colturali, impianti di irrigazione a risparmio d'acqua e utilizzo di fertilizzanti e di strumenti di lotta a parassiti e patologie organici e biologici. Con particolare attenzione anche alla cura del paesaggio da considerarsi valore aggiunto e apporto di benessere psico fisico per la collettività. Oltreché tassello fondamentale per il ripristino di habitat accoglienti e incentivanti al prosperare della biodiversità. Si promuoveranno giornate di piantumazioni, laboratori agricoli improntati sulla sostenibilità e momenti di incontro pubblici e con le scuole per fornire formazione e conoscenza per il successo delle buone pratiche sul territorio.

- L'associazione avrà cura di programmare giornate di promozione dei beni culturali ed etnografici esistenti nel territorio, con particolare riferimento a quelli collegati con le attività agricole e tradizionali, quali ad esempio mulini e frantoi. Si impegnerà ad operare recupero e catalogazione di attrezzi e strumenti della tradizione contadina e di renderli fruibili con esposizioni e mostre estemporanee o permanenti. Porterà avanti in tal senso anche iniziative editoriali volte a fissare e preservare la memoria storica degli usi e delle tecniche contadine del passato.
- Le iniziative per valorizzare il paesaggio saranno incentrate sia sulla sensibilizzazione dei cittadini alla cura delle proprietà in maniera sostenibile e con un occhio di riguardo al mantenimento anche di un buon livello di decoro estetico e di facilità di fruizione, e sia a interventi (soprattutto in quei lembi di territorio dove più, a causa dell'abbandono o delle difficili condizioni orografiche e infrastrutturali, si sta assistendo a un progressivo degrado

causato da mancato presidio) concordati con gli enti istituzionali o con aziende e altre associazioni del terzo settore, volti a ripristinare e a preservare tutti gli elementi (strade, siepi, alberature) che concorrono alla creazione, al presidio, alla difesa e alla fruizione di un paesaggio accogliente e al contempo rispettoso delle naturali caratteristiche dei territori. Si effettuerà il lavoro di recupero e valorizzazione, con percorsi naturalistici, degli ulivi secolari e storici presenti nelle campagne del territorio circostante.

- L'associazione organizzerà, con la maggior regolarità possibile, serate ed eventi improntati sulla diffusione e divulgazione delle memorie storico/culturali legate alla cultura agricola e rurale. Avrà cura di realizzare sugli stessi temi materiale di stampa e audio/video. Particolare attenzione per le fasce dei più piccoli sensibilizzando verso temi culturali e di volontariato, anche con serate anche ludiche indirizzate ad attirare maggiormente l'attenzione e l'interesse dei giovanissimi. Inoltre si propone di collaborare con altri enti e associazioni del mondo del volontariato, già impegnati su particolari temi quali donazioni di sangue, plasma e piastrine, midollo osseo e organi per diffondere la cultura della collaborazione su base volontaria finalizzata al raggiungimento di scopi riguardanti il bene comune. Ancora collaborazioni con enti impegnati nel contrasto alle povertà e sostegno a fasce di popolazione più disagiate. Le attività saranno soprattutto di carattere informativo, ma anche formativo per ampliare la platea dei volontari attivisti nelle diverse associazioni.
- Si realizzerà una gamma di attività che si focalizzeranno sulla creazione e gestione di esperienze turistiche significative per il visitatore, andando oltre il semplice aspetto ricreativo, quali turismo responsabile e sostenibile, esperienze di cultura e attività locali. Con offerta di esperienze che permettano ai visitatori di conoscere la storia, l'arte, la tradizione e la cultura del territorio. Importante rilievo verrà dato al turismo enogastronomico: Offrire degustazioni di prodotti tipici, visite a cantine vinicole e aziende agricole, corsi di cucina e workshop gastronomici.
- Nel territorio è presente e da sviluppare anche una buona base di turismo di archeologia industriale e religioso, a partire dall'ormai consolidato cammino di santa Barbara che porta pellegrini interessati sia alle miniere che alle strutture religiose presenti: chiese e luoghi di religiosità e spiritualità. per questi scopi si opereranno operazioni di marketing e comunicazione: promuovere le esperienze turistiche attraverso canali tradizionali e online, utilizzando strumenti di marketing digitale e campagne promozionali mirate e ci si prenderà cura della eventuale gestione operativa: organizzare logistica, trasporti, alloggi, guide turistiche, eventi e attività, garantendo sicurezza e qualità dell'esperienza.
- L'associazione si impegnerà a includere e promuovere l'agricoltura sociale nelle proprie attività realizzando progetti ed eventi in collaborazione con le realtà locali e non, che credono e lavorano con il sociale. Ci proporremo nel territorio, promotori e collaboratori nei progetti delle fattorie sociali e cooperative sociali, fornendo competenze e supporto in tutte le attività previste dalla normativa come ad esempio: integrazione sociale di fasce di cittadini svantaggiati e/o problematiche, inserimenti lavorativi, attività assistite con animali, gestione di orti e in particolare gli oliveti, giornate formative nelle scuole e nelle aziende, visite guidate in aziende agricole, degustazioni, laboratori didattici ed educazione ambientale sulla biodiversità.

incontri, corsi e lezioni inerenti la gestione degli oliveti e di altre produzioni agricole, tecniche di innesto, di potatura e di raccolta, riconoscimento di criticità e patologie delle piante, stage, seminari, dibattiti. Incontri con aziende, professionisti e ricercatori del settore agricolo. Formazione professionale indirizzata soprattutto alle nuove generazioni e a soggetti fragili per riavvicinarli al mondo del lavoro agricolo anche in prospettiva di sbocco professionale.

approfondimento della conoscenza delle materie prime ottenute, della filiera di trasformazione e delle regole e norme igienico/sanitarie riguardanti la manipolazione di beni alimentari, con laboratori tematici, corsi di approfondimento teorico/pratico e degustazioni guidate.

eventi, partecipazione e organizzazione di fiere e sagre tematiche, serate culturali e musicali, appuntamenti enogastronomici, presentazioni di iniziative editoriali proprie o di terzi incentrate su tematiche comuni agli scopi dell'associazione, condividere spazi e promuovere servizi in collaborazione con persone, organizzazioni e gruppi per la realizzazione di attività culturali d'interesse istituzionale per l'associazione;

attività editoriale, pubblicazioni di testi e opuscoli, elaborazione di materiali audio/video e di multimedialità interattiva.

escursioni ed attività di turismo esperienziale e responsabile finalizzato alla conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue produzioni, oltreché all'accrescimento della consapevolezza del rispetto ambientale, della preservazione della biodiversità e della cura del paesaggio.

campi scuola per bambini e adolescenti focalizzati su educazione ambientale e miglioramento delle capacità nei rapporti sociali e nelle dinamiche comportamentali di gruppo.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati;
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15 del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente **dall'Assemblea dei soci**.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione/sospensione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. *(si richiama il Codice Etico dell'Associazione)*
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. Sospensione autonoma temporanea di un associato per ragioni, per un periodo fino a 6 (sei) mesi. Superato tale periodo si considera decaduto dalla qualità di socio;

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- 1) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 2) approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 3) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 4) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- 5) approva il regolamento dei lavori assembleari
- 6) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- 7) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- 8) approvare il regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- 9) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 10) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 11) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 12) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 13) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- 14) delibera e determina la misura della quota associativa stabilita annualmente.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) *mesi* nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) *mesi* nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. La composizione del primo Consiglio Direttivo viene designato in fase di atto costitutivo dell'Associazione;
2. Il Consiglio Direttivo che è l'organo amministrativo dell'Associazione, successivamente alla prima designazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. È preclusa la possibilità di candidatura a Consigliere Direttivo chi riveste cariche politiche e/o chi intende candidarsi ad una carica politica.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di

entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) eleggere il Presidente dell'Associazione
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) proporre la modifica della quota associativa annuale, determinandone l'ammontare da sottoporre all'Assemblea dei soci (rif. - Art. 7, c. 3, Lett. c);
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare sullo svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma in mancanza dei primi non eletti è necessario convocare l'assemblea per la nomina dei consiglieri.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dai membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il

Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non

"OLIVERSITÀ MONTE LINAS GONNOSFANADIGA"

necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative,
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 – Scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Anche in caso di estinzione della Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

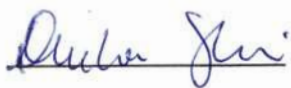
Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente



Il Segretario

